

Lombardia

## Bergamo

giugno 2020

D.L. 34/2020 |

## Decreto Rilancio e obblighi assicurativi: la valorizzazione delle responsabilità

Si potrebbe pensare alla polizza come a un paracadute, è bene fare qualche riflessione?



DI MICHELA BENDOTTI\*

Come è noto ormai, il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), con l'art. 119, introduce importanti novità in tema di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. È probabile che nei prossimi mesi, come tecnici, assisteremo a un boom di richieste, cosa che ovviamente, soprattutto in questo momento storico, ci potrebbe far subito esultare. Certamente è un modo per incentivare l'economia, ma ci sono delle **azioni preventive** che devono necessariamente essere intraprese, pena la vanificazione degli sforzi derivanti da tanto lavoro. Tra le molteplici responsabilità e incombenze poste in capo ai professionisti (che ancora una volta diventano i certificatori e asseveratori che accompagneranno e "legittimeranno" tali richieste di incentivi, oltre a inasprire pesantemente le sanzioni poste a carico degli stessi), il D.L. 34/2020 introduce al comma 14 un obbligo assicurativo: "I soggetti (ossia i professionisti che rilasciano attestazioni, asseverazioni, certificazioni) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e



agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio." Questo comma, in particolare, ha suscitato non poche discussioni e polemiche nel mondo tecnico. In più, il Decreto inasprisce le sanzioni amministrative (oltre alle sanzioni penali), a fronte di attestazioni/asseverazioni infedeli, da 2 a 15 mila euro per ognuna.

## OBBLIGATORietà

Partiamo dal presupposto che, sebbene non puntualmente applicata, l'obbligatorietà della polizza assicurativa in campo tecnico non è una novità bensì un'incombenza data dalla Legge 148/2011; la novità sta piuttosto nell'aver introdotto la prescrizione di massimale adeguato al numero degli incarichi e all'importo degli interventi, con un minimo di 500.000 euro. È bene ricordare che la sottoscrizione di una polizza assicurativa tutela il patrimonio personale del professionista (e dei suoi eredi), in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, a seguito di un danno di cui è ritenuto responsabile.

Nonostante ciò, molto spesso, chi si avvicina al tema assicurativo professionale lo fa proprio per un obbligo normativo e quindi tenendo conto sostanzialmente di un fattore: il prezzo. Il premio (ossia il prezzo) di una polizza è stabilito, a parità di condizioni, da due fattori: il fatturato dell'anno precedente e il massimale di polizza, ossia l'importo massimo che la compagnia risarcirà per sinistro e per anno.

Non potendo variare il fatturato a proprio piacimento, per contenere il prezzo, si può agire solo sul massimale prescelto. Adeguare tale massimale al minimo di 500.000 € e/o all'importo degli interventi può voler dire, per molti tecnici, veder aumentare il premio della propria polizza di RC professionale anche in termini sostanziali. Ma siamo davvero sicuri che questo possa essere solo l'ennesima incombenza o forse questo ci dà l'occasione per una riflessione, che sarebbe comunque doverosa?

Spesso, infatti, la definizione del massimale si delega al consulente o all'assicuratore di turno a cui si richiede la polizza. In realtà, questi professionisti non possono fare altro che spiegare l'importanza di questo parametro e indurre a delle riflessioni in merito; l'esatto importo è poi frutto della consapevolezza di ognuno rispetto alle responsabilità di cui ogni giorno si fa carico con i lavori che assume. Per la stessa ragione, il massimale andrebbe considerato ogni qualvolta che la mole

di incarichi o di responsabilità varia sensibilmente. La base è quindi la consapevolezza delle responsabilità anche in termini economici, perché è chiaro che, se tale responsabilità viene semplicemente equiparata al compenso percepito per il lavoro eseguito, non saremo mai tutelati!

## COMPENSI

In tema di compensi è poi momento di ritorno in auge dei bei discorsi sul tanto millantato "equo compenso" per il quale rimpiangiamo i vecchi tariffari, e in onore del quale molte regioni stanno proponendo norme locali (una delle più recenti quella della regione Toscana).

Ma davvero dobbiamo delegare a una norma la valorizzazione delle nostre conoscenze, competenze, professionalità e responsabilità o, piuttosto, **tocca a noi professionisti trovare in esse il nostro valore e non vergognarci a pretenderlo?**

A poche settimane dall'uscita del Decreto Rilancio, è già capitato di sentire offerte di progetti preliminari *gratis* nella speranza di accordare, con l'amministratore o l'impresa di turno, un certo numero di incarichi che poi verranno svolti a poche migliaia di euro, sperando che la quantità sofferisca all'esiguità del compenso. **Davvero vogliamo che anche in questa occasione di lavoro, di riqualificazione territoriale, di rinascita, il nostro valore aggiunto, quello per il quale il cliente dovrebbe sceglierci, sia**

## il minor prezzo sul mercato?

Questo "superbonus" è sicuramente pensato per rilanciare il settore dell'edilizia che soffre da anni, ma attenzione: il rischio è dietro l'angolo e molti professionisti potrebbero essere vittime e non beneficiari di questo intervento.

## RESPONSABILITÀ

Perciò a ogni incarico, per esempio, ci si dovrebbe porre la domanda: quali problemi potrebbero sorgere da questo incarico e quali danni potrebbero essermi potenzialmente attribuiti in seguito a un errore?

Nel fare questo, ricordiamoci sempre anche della responsabilità solidale a cui possiamo dover concorrere (molto spesso infatti è l'impresa a essere chiamata in causa per prima e a cascata i tecnici), oltre al fatto che le sanzioni comminate al professionista non sono mai risarcibili (per legge) da una polizza.

Inoltre, importantissimo, consideriamo sempre tutti i tipi di danni che potremmo essere chiamati a risarcire: materiali, corporali, patrimoniali e anche extra-patrimoniali.

Molto spesso le polizze professionali mettono in copertura i soli danni materiali e corporali, mentre non accennano affatto alle altre tipologie: se pensiamo, per esempio, a una perdita di beneficio fiscale derivante da un'erronea certificazione energetica, o a una mancata rispondenza dell'opera all'uso per errore di progettazione, questi non sono né danni materiali né corporali, bensì patrimoniali! E quanto potrebbero pesare?

Spesso i professionisti spendono migliaia di euro per l'acquisto di *software* e attrezzature che gli possano essere di aiuto nello svolgimento di incarichi e si affidano ad aziende serie e consigliate da altri colleghi per poi invece dimenticarsi di questo approccio nella scelta della polizza professionale, con la convinzione che sia solo un fastidioso obbligo o che certi eventi non li toccheranno mai.

Pensiamo invece alla polizza professionale come a un paracadute: se mi lancio dall'aereo voglio che si apra senza indugio nel momento esatto in cui mi serve; se ho portato con me un grosso pacco, scenderò più velocemente, ma forse arriverò a terra sano e salvo; se ho portato con me più pacchi, molto pesanti e non ho considerato esattamente quanto lo siano, potrei accorgermi che il paracadute è insufficiente e schiantarmi a terra con conseguenze molto gravi.

Forse vale la pena fare qualche considerazione più attenta e per tempo?

\*ING, ORDINE INGEGNERI DI BERGAMO